# ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
10 agosto 1987 *

Nel procedimento 209/87 R

**Association des aciéries européennes indépendantes — European Independent Steelworks Association** « **EISA** », associazione di diritto belga, con sede in Bruxelles, con gli avv. ti Michel Waelbroeck e Alexandre Vandercasteele, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II,

richiedente,

contro

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Rolf Wägenbaur, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 20 maggio 1987, n. 1433/87/CECA, « relativa alla conversione di una parte delle quote di produzione in quote di consegna all'interno del mercato comune »,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE,

in sostituzione del presidente della Corte, a norma degli artt. 85, 2° comma, e 11 del regolamento di procedura,

sentito l'avvocato generale C. O. Lenz

ha emesso la seguente

* Lingua processuale: il francese.

## Ordinanza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 9 luglio 1987, l'Association des aciéries européennes indépendantes — European Independent Steelworks Association, ha proposto, a norma dell'art. 33, 2° comma, del trattato CECA, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 20 maggio 1987, n. 1433/87/CECA, relativa alla conversione di una parte delle quote di produzione in quote di consegna nel mercato comune (GU L 136, pag. 37).

2 Con istanza depositata nella cancelleria della Corte lo stesso giorno, la richiedente chiedeva, a norma dell'art. 39 del trattato CECA e dell'art. 83 del regolamento di procedura, la sospensione dell'esecuzione della decisione n. 1433/87.

3 La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte il 4 agosto 1987. Le parti hanno svolto difese orali all'udienza del 6 agosto 1987.

4 La decisione impugnata, fondata sulla decisione della Commissione 27 novembre 1985, n. 3485/85/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell'industria siderurgica (GU L 340, pag. 5), modificata dalla decisione della Commissione 5 dicembre 1986, n. 3746/86/CECA, (GU L 348, pag. 1), e in particolare sul suo art. 18, è motivata dalle considerazioni che le esportazioni delle imprese siderurgiche comunitarie destinate a paesi terzi hanno subito un ingente calo nel 1986, che il rapporto tra i costi e i prezzi d'esportazione si è notevolmente deteriorato, che tale situazione colpisce tutte le imprese ed in modo tanto più grave quanto più rilevante è la loro quota di esportazione e, inoltre, la ripartizione dei riferimenti delle imprese risale a parecchi anni prima e, visto l'andamento del mercato, può talora essere considerata superata.

5 La decisione autorizza, di conseguenza, le imprese a convertire ogni trimestre, in una categoria di prodotti da loro determinata e in un rapporto percentuale 1: 0,85, una parte della differenza fra la quota di produzione risultante dalla produzione di riferimento e la parte della quota risultante dalla quantità di riferimento che può

essere consegnata nel mercato comune in quote che possono essere consegnate nel mercato comune. Tale parte è limitata, rispettivamente, al 30, 15 e 5%, a seconda che il rapporto tra le quantità di riferimento e la produzione di riferimento sia, rispettivamente, inferiore di oltre 15 punti percentuali, inferiore di oltre 5 punti percentuali o più favorevole che in quest'ultimo caso rispetto alla media corrispondente di tutte le imprese e per tutte le categorie di prodotti.

6 Ai sensi dell'art. 39 del trattato CECA, i ricorsi proposti alla Corte non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la Corte, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione o della raccomandazione impugnata.

7 Perché possa essere ordinato un provvedimento provvisorio quale quello richiesto, l'art. 83, § 2, del regolamento di procedura prescrive che le domande di provvedimenti urgenti debbono precisare gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, *prima facie*, l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto, nonché i motivi di urgenza.

8 Per quanto concerne la giustificazione *prima facie* della concessione della sospensione, la richiedente assume che la decisione impugnata è manifestamente illegittima e costituisce uno sviamento di potere: la Commissione avrebbe concesso aiuti a talune imprese senza rispettare le norme formali e sostanziali contemplate dal trattato CECA; essa comprometterebbe l'obiettivo essenziale del regime delle quote, ossia la salvaguardia dell'equilibrio del mercato, che sarebbe stato in particolare messo a repentaglio nel terzo trimestre del 1987, data l'efficacia retroattiva che sarebbe propria della decisione; la Commissione userebbe i poteri attribuitile dall'art. 18 della decisione n. 3485/85 per trasferirne la gestione alle imprese, per modificare le stesse fondamenta del regime delle quote senza sentire il Comitato consultivo, senza parere conforme del Consiglio e senza rispettare i limiti posti alla sua azione dai principi generali del diritto comunitario, e ciò al fine di conseguire uno scopo diverso da quello per il quale tali poteri le sono stati conferiti.

9 La Commissione avanza anzitutto riserve sulla ricevibilità del ricorso proposto dalla richiedente in quanto le censure fatte valere rientrano più nei mezzi di violazione del trattato o di inosservanza di forme sostanziali che nel mezzo di sviamento di potere, il quale soltanto consente alle singole imprese, a norma dell'art. 33, 2° comma, del trattato CECA, di impugnare una decisione di carattere gene-

rale. D'altro canto, la Commissione sostiene che le censure mosse dalla richiedente sono infondate e che gli argomenti di fatto e di diritto addotti per ottenere i provvedimenti provvisori non giustificano la loro adozione nell'ambito del procedimento sommario.

10 Per quanto concerne le riserve della Commissione sulla ricevibilità, va ricordato che il problema della ricevibilità del ricorso principale non deve, in linea di principio, essere esaminato nell'ambito di un procedimento sommario, ma dev'essere riservato all'esame della causa principale, se non si vuole anticipare il giudizio di merito. Qualora venga sollevato un mezzo d'irricevibilità di una certa consistenza, basta accertare l'esistenza di taluni elementi che consentano di concludere, *prima facie*, per la ricevibilità del ricorso.

11 A questo proposito, si deve constatare che la Commissione si è limitata, in termini molto generali, a formulare riserve circa la ricevibilità del ricorso principale e che non può escludersi, allo stato attuale, che il giudice di merito consideri, in tutto o in parte, le censure mosse dalla richiedente come rientranti nel mezzo di sviamento di potere. Tale constatazione basta per concludere per la possibile ricevibilità, *prima facie*, del ricorso di merito e, di conseguenza, per la ricevibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.

12 Le censure elevate dalla richiedente, fondate in particolare sull'inosservanza, da parte della Commissione, delle norme formali e sostanziali del trattato CECA e dello scopo essenziale del regime delle quote, così come quelle fondate sull'uso illegittimo dei poteri che l'art. 18 della decisione n. 3485/85 conferisce alla Commissione, costituiscono, *prima facie*, argomenti di fatto e di diritto pertinenti e atti a giustificare l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.

13 Risulta dalla costante giurisprudenza della Corte che l'urgenza dell'istanza di provvedimenti provvisori, di cui all'art. 83, § 2, del regolamento di procedura, deve valutarsi in relazione alla necessità di decidere in via provvisoria onde evitare che la parte che richiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile.

14 Per giustificare l'urgenza del provvedimento di sospensione richiesto, la richiedente sostiene che la decisione impugnata le reca un danno grave e irreparabile. L'afflusso di merci sul mercato interno della CECA eserciterebbe un influsso negativo sui prezzi e perturberebbe gravemente l'equilibrio del mercato, che pure sarebbe l'obiettivo essenziale del regime delle quote. La decisione lederebbe la posizione relativa delle imprese facenti parte della sua associazione le quali, avendo rapporti tra quote di consegna nel mercato comune e quote di produzione superiori alla media comunitaria, fruirebbero della decisione molto meno delle imprese fortemente esportatrici. Nel ricorso, la richiedente rileva l'irreparabilità di tale danno, nel senso che l'applicazione della decisione perturberebbe in modo irrimediabile il mercato e danneggerebbe in modo definitivo la situazione delle imprese aderenti alla sua associazione, senza che sia possibile, in caso di annullamento della decisione, ripristinare la situazione economica e la posizione relativa delle stesse.

15 Invitata all'udienza a precisare il suo punto di vista, la richiedente non ha tenuto fermo l'assunto secondo cui la posizione sul mercato dei suoi associati sarebbe definitivamente deteriorata, persino in caso di annullamento della decisione di cui è causa, né quello secondo cui l'applicazione della decisione si sarebbe tradotta in una diminuzione dei prezzi. Essa ha insistito, in modo del tutto particolare, sul fatto che i tassi di riduzione per la fissazione delle quote di produzione e della parte di tali quote che può essere consegnata sul mercato comune sono già aumentati dal secondo al terzo trimestre del 1987 a seguito dell'adozione della decisione di cui è causa e che la posizione relativa dei suoi associati sul mercato sarebbe messa a repentaglio, dato che l'aumento delle quantità che possono essere consegnate sul mercato comunitario indurrà inevitabilmente la Commissione, in considerazione della domanda costante, a continuare ad aumentare i tassi di riduzione.

16 La Commissione ribatte che non può aversi una perturbazione dell'equilibrio del mercato che essa controllerebbe perfettamente attraverso l'applicazione dei tassi di riduzione. La decisione, per sua natura e per l'applicazione datale fino ad ora, avrebbe del resto solo un'incidenza relativamente modesta sul mercato. Il fatto che i tassi di riduzione modificati per il terzo trimestre 1987 siano stati più favorevoli dei tassi originari proverebbe che l'applicazione della decisione non si è tradotta nell'incremento rilevante dell'offerta sul mercato comunitario o nella perturbazione dello stesso. Così pure, l'aumento dei prezzi del mercato comune nel secondo trimestre rispetto al primo proverebbe che la decisione non ha avuto un influsso ne-

gativo sui prezzi. Le perdite di relatività sarebbero minime e costituirebbero, d'altro canto, una conseguenza inevitabile del regime delle quote. Alla luce del carattere modesto delle ripercussioni della decisione sulla posizione relativa delle imprese aderenti alla richiedente nel mercato comune, questa non può sostenere l'irreparabilità dell'asserito danno.

17 Dalla discussione orale risulta che la richiedente non è stata in grado di comprovare l'esistenza, a tutt'oggi, di un danno certo ed attuale; essa si limita a sostenere un danno futuro che non mancherebbe di verificarsi nei mesi prossimi a seguito degli aumenti dei tassi di riduzione che la Commissione sarebbe certamente indotta a decidere.

18 Al riguardo, occorre precisare che la decisione impugnata produce effetti solo fino al 31 dicembre 1987. I timori della richiedente che la decisione impugnata provochi, nel terzo trimestre del 1987, un aumento dei quantitativi offerti sul mercato comune, per l'effetto cumulativo delle conversioni delle quote di produzione del primo e del secondo trimestre in quote di consegna nel mercato comune, non si sono rivelati, fino a questo momento, fondati. In mancanza di ogni indicazione sull'andamento del mercato, che dipende sia dalla domanda sia dall'atteggiamento che sarà tenuto, in definitiva, dalle imprese che fruiscono dei tassi di conversione più elevati, le conseguenze pregiudizievoli temute dalla richiedente per i mesi prossimi hanno, attualmente, natura di mera ipotesi.

19 L'aumento dei tassi di riduzione, in particolare per la parte delle quote di produzione che può essere consegnata nel mercato comune, il quale colpirebbe maggiormente le imprese aderenti alla richiedente le cui quote di consegna non possono essere aumentate nella stessa misura di quelle delle imprese fortemente esportatrici nei paesi terzi, dipende dall'andamento futuro del mercato ed ha, attualmente, la natura di mera ipotesi.

20 Anche se, per talune categorie di prodotti, dovessero essere decise dalla Commissione, per riequilibrare il mercato, riduzioni di quote di produzione e della parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune, l'incidenza sulle vendite

effettuate dalle imprese aderenti alla richiedente sarà limitata, sia alla luce dei dati sulle conversioni teoricamente possibili presentati dalla richiedente sia, *a fortiori*, alla luce delle conversioni effettivamente operate dalle imprese per il primo e per il secondo trimestre del 1987, che sono rimaste notevolmente inferiori a quelle previste dalla richiedente.

21 Per quel che riguarda il danno arrecato alla posizione relativa delle imprese aderenti alla richiedente sul mercato comune, è opportuno ricordare che i provvedimenti adottati in forza dell'art. 58 debbono consentire all'industria siderurgica comunitaria nel suo complesso di difendersi, su base collettiva e con uno sforzo di solidarietà, dalle conseguenze di crisi in caso di riduzione della domanda e che tale norma non impone affatto alla Commissione l'obbligo di garantire ad una determinata impresa, a danno delle altre imprese della Comunità, una produzione minima o la conservazione della sua posizione relativa sul mercato (cfr. sentenza 7 luglio 1982, causa 119/81, Klöckner, Racc. pag. 2627, e sentenza 11 maggio 1983, causa 244/81, Klöckner, Racc. pag. 1451).

22 Il danno futuro asserito dalla richiedente, anche supponendolo provato, sarebbe limitato ad un periodo ridotto e non avrebbe la gravità necessaria per giustificare la concessione di una sospensione dell'esecuzione della decisione. Poiché l'eventuale annullamento della decisione da parte del giudice di merito porterebbe al ripristino della situazione anteriore alla decisione, tale danno temporaneo non avrebbe la natura irreparabile richiesta dalla giurisprudenza come giustificazione della concessione della sospensione dell'esecuzione di una decisione impugnata.

23 Stando così le cose, va constatato che la richiedente non ha provato l'esistenza di un danno, anche futuro, certo ed avente natura grave ed irreparabile e non ha quindi indicato i motivi d'urgenza che giustifichino la concessione della sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE,

in sostituzione del presidente della Corte, a norma degli artt. 85, 2° comma, e 11 del regolamento di procedura,

statuendo in via provvisoria,

così provvede:

1) **L'istanza di sospensione è respinta.**

2) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 10 agosto 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente f. f.

F. Schockweiler

presidente della prima sezione